

## L'infanticidio a Milano tra 1862 e 1930. Analisi di 65 dispositivi di sentenza

### Infanticide in Milan between 1862 and 1931. 65 executive judgements analysis

Andrea Gentilomo • Eleonora Burgazzi • Lia Bertolini

**Parole chiave:** Infanticidio • Milano • Reato • Condanna • Autore

#### Riassunto

Gli Autori affrontano il tema del reato di infanticidio nel periodo storico compreso tra l'unità d'Italia e l'emanazione del Codice Rocco (1930), con particolare riferimento al territorio milanese. Introdotta l'evoluzione della normativa vigente in Italia dopo il 1861 e riportate le statistiche giudiziarie nazionali circa il reato di infanticidio tra XIX e XX secolo, si procede con l'analisi dettagliata di 65 dispositivi di sentenza della Corte d'Assise di Milano e di Busto Arsizio conservati presso l'Archivio di Stato di Milano in volumi suddivisi per anno, i quali sono stati fotografati e quindi studiati direttamente dal supporto digitale.

Dai dati ricavati, si traccia quindi un quadro della situazione milanese caratterizzando l'infanticidio e ponendo particolare attenzione all'autore del reato, alla distribuzione nel territorio, alla modalità lesiva impiegata, alle pene comminate.

**Key words:** Infanticide • Milan • Crime • Sentence • Criminal

#### Summary

Authors study infanticide during the age between the unification of Italy and the issue of Codice Rocco (1930), in particular around Milan. They introduce the evolution of Italian laws after 1861 and quote national legal statistics about infanticide between XIX and XX century; they particularly analyze 65 executive judgements pronounced by Corte d'Assise in Milan and Busto Arsizio that are kept in Archivio di Stato in Milan in volumes divided into years, and that were photographed and studied on digital images.

From data, authors drawn the situation in Milan characterizing infanticide and pointing on the author of the crime, the distribution in the country, the kind of injuries, the length of punishments.

---

Per corrispondenza: prof. Andrea Gentilomo, c/o Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni, via Mangiagalli 37, 20133 Milano, Tel-fax: 02.50315675 • e-mail: [andrea.gentilomo@unimi.it](mailto:andrea.gentilomo@unimi.it)

ANDREA GENTILOMO, Professore Ordinario di Medicina Legale e delle Assicurazioni – Facoltà di Giurisprudenza Dipartimento “C. Beccaria” – Università degli Studi di Milano  
ELEONORA BURGAZZI, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni - Sezione Dipartimentale di Medicina Legale e delle Assicurazioni di Milano - Università degli Studi di Milano  
LIA BERTOLINI, Avvocato in Milano

# L'infanticidio a Milano tra 1862 e 1930. Analisi di 65 dispositivi di sentenza

## Premessa

La deliberata soppressione del neonato è un evento di cui sono rinvenibili tracce costanti e transculturali, tanto che alcuni miti fondativi si incentrano proprio su un (fallito) infanticidio, per solito attuato mediante l'abbandono (Romolo e Remo, tra gli altri, ebbero questa sorte), inizialmente correlabile con la necessità di adeguare la densità demografica del gruppo alle risorse alimentari (Langer, 1979). Evidenze di ciò sono presenti anche per epoche più recenti e gruppi etnici attuali, in Cina, Africa e Amazonia (De Hilari, Condori & Dearden, 2009; Smith et al., 1994). Vi sono poi indicazioni del fatto che nella Roma repubblicana, e successivamente sino all'avvento della legislazione teodosiana, l'esposizione dei neonati fosse largamente praticata (con netta prevalenza delle femmine), ciò che ha trovato anche riscontri archeologici (Faerman, Kahila Bar-Gal & Filon, 1998; Mays, 2001), oltre che storico-giuridici (Kuefler, 2007). Alla fine del IV secolo, grazie all'opera di Valentiniano, Valente e Graziano, l'infanticidio divenne un crimine punibile con la pena di morte (Langer, 1979).

Tra il V ed il VI secolo d.C., con le invasioni barbariche e lo stanziamento dei Germani sul territorio romano, si creò un dualismo giuridico che permase per tutto il Medioevo. I due popoli, dunque, continuavano a regolare i loro rapporti per mezzo delle rispettive leggi: i romani con la *Lex Romana Wisigothorum*, una compilazione di diritto romano fatta eseguire nel 506 da Alarico II; i Germani con la *Lex Wisigothorum* e la *Lex Burgundionum* (Scherillo & Dell'Oro, 1997). In particolare la *Lex Wisigothorum* prevedeva una pena solamente per la madre che avesse ucciso la prole e che potesse essere ucciso impunemente colui *qui fanum effregit, et infantem ab utero matris enecat*. Più tardi con l'art. 168 dei Capitolari di Carlo Magno l'infanticidio venne ricompreso nella classe degli omicidi ordinari (Crivellari, 1885). Nel periodo del diritto comune, l'infanticidio (accomunato generalmente all'aborto) fu collegato sempre più strettamente alla violazione dei precetti in materia sessuale e le pene tendenzialmente aggravate; la *Constitutio criminalis carolina* del 1532 prevedeva (art. 131) l'impalamento o il seppellimento in vita (quale forma di attenuazione della pena – sic – poteva essere irrogato l'annegamento "...*Sed ad desperationem praeveniendam, vitandamque, poterint istae facinorosae malefactorices, ubi commoditas aquarum est, demergi ...*"). Analoghe disposizioni si trovano negli "stabilimenti" di San Luigi del 1272 (che prevedevano il rogo per le infanticide) e nello statuto di re Giacomo I d'Inghilterra che regnò dal 1424. Il diritto canonico, nello specifico le Decretali di Gregorio IX del 1234, prevedevano penitenze molto dure per l'intera vita in caso di uccisione od esposizione dei figli da parte dei genitori; negli statuti comunali era prevista, per tale delitto, sempre la pena di morte da eseguirsi con modalità

spesso più aspre di quelle riservate in caso di omicidio (Fiore, 1971). Dopo la svolta della rivoluzione francese ed il consolidarsi dell'illuminismo giuridico (Beccaria, Romagnosi, Pestalozzi), la codificazione penale ebbe una tendenziale mitigazione, anche se il *Còde Napoleon* (1801) all'art. 300 prevedeva ancora la pena di morte per l'infanticidio (poi revocata con norme ad hoc del 1824-1832 e sostituita con il lavoro forzato a vita).

Emerge tuttavia come, nonostante normative rigide, l'abbandono dei neonati e l'infanticidio abbia costituito uno sfondo costante del XIX secolo (Green, 1999; Hager, 2008; Homrighaus 2001) tanto da diventare un motivo ricorrente nella produzione letteraria e musicale (Puig-Vergès & Schweitzer, 2003). Peraltro, i decessi da "soffocamento" degli USA nel XIX secolo sono stati recentemente rivalutati potendosi rilevare una buona concordanza con l'epidemiologia nota della SIDS (Kemkes, 2009).

## 1. I riferimenti normativi italiani dopo il 1861

Per tornare all'argomento di questo lavoro, è utile rammentare che con l'unità d'Italia si rese necessaria l'uniformazione normativa penale che, in una prima fase, vide l'estensione del codice penale sardo al Regno, salvo che per il territorio dell'ex Granducato di Toscana ove rimase in vigore il codice penale del 1853. Nel 1889, dopo una lunga serie di progetti preliminari (se ne contano nove) fu emanato il primo codice unitario (codice Zanardelli) e fu definitivamente superata la fase pre-unitaria; com'è noto il codice Zanardelli rimase in vigore sino all'avvento del codice Rocco (1930).

Il codice toscano del 1853 era certamente all'avanguardia nella codificazione dell'epoca. Per quanto riguarda l'infanticidio, l'art. 316 ne dava definizione nei seguenti termini: "*Quella donna che nel tempo del parto o poco dopo di esso ha dolosamente cagionato la morte della sua prole illegittimamente concepita, è rea d'infanticidio*". Era prevista una graduazione dettagliata che comprendeva la forma colposa (art. 320, con previsione di una pena ridotta, da due mesi ad un anno) oltre a quella dolosa. Rispetto a quest'ultima (si osservi che la causa d'onore non è prevista tra i requisiti del delitto), la graduazione della pena è in funzione del momento in cui la donna prese la decisione di uccidere il neonato, cioè se prima o dopo l'inizio del travaglio di parto (art. 317; la pena maggiore – da 10 a 15 anni di "casa di forza" se prima, altrimenti da 5 a 10 anni). L'art. 318 prevedeva una riduzione di pena nel caso in cui l'infanticidio fosse "...*stato commesso per evitare sovrastanti sevizie ...*", riprendendo la graduazione dell'art. 317 in riferimento al momento di inizio del travaglio di parto (rispettivamente, 5 – 10 anni e 3 – 7 anni). Evidentemente, tale previsione includeva anche le conseguenze sociali di una gravidanza illegittima. Infine, l'art. 319 prevedeva un'ulteriore diminuzione della pena per

il caso della prole nata non vitale (nel caso dell'infanticidio doloso, reclusione da 6 mesi a 2 anni).

Il codice penale sardo del 1859 era molto meno indulgente. Infatti, l'art. 571 così definiva l'infanticidio "L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato infanticidio" (riprendendo la definizione di *nouveau né* del codice penale francese del 1801), stabilendo all'art. 577 che "I colpevoli dei crimini [...] di infanticidio [...] sono puniti colla morte", ma con la specificazione (art. 579) secondo cui "La pena dell'infanticidio potrà essere diminuita di uno o di due gradi riguardo alla madre che lo abbia commesso sulla prole illegittima, quando concorrano circostanze attenuanti". In altri termini, l'infanticidio era un omicidio qualificato punito al pari del parricidio, del venefizio e dell'assassinio. La pena poteva essere diminuita fino a dieci anni di lavori forzati riguardo alla madre che abbia soppresso la prole illegittima; non vi è dunque una menzione specifica della causa d'onore che, con ogni probabilità, era presunta in ogni caso di concepimento illegittimo, senza tuttavia imporre automatismi applicativi (si noti l'utilizzo dell'espressione "potrà essere diminuita"), potendo darsi il caso di uccisione di infante legittimamente concepito non dettata dalla necessità di salvare il proprio onore.

Nel 1861, in conseguenza della proclamazione dell'unità d'Italia, il codice sardo fu esteso a tutte le province escluse la toscana. Nell'applicarlo alle province napoletane e siciliane si ritenne di apportare alcune modifiche agli articoli 525 e 532 per renderli più conformi alle tradizioni legislative di quei territori. L'articolo 525, come modificato dal decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, definisce l'infanticidio come l'uccisione di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato o iscritto sui registri dello stato civile. L'articolo 532 nella sua nuova formulazione rende obbligatoria la diminuzione della pena per la madre, richiedendo come requisito non solo l'illegittimità della prole, ma anche che l'uccisione sia avvenuta per salvare il proprio onore.

Sono quindi questi i riferimenti codicistici presenti nelle sentenze esaminate ancorché emesse dalla Corte d'Assise di Milano.

Nel 1868 iniziarono i lavori, proseguiti per trent'anni e svolti da nove diverse commissioni, per la preparazione del codice unitario.

La discussione dell'epoca intorno alla stesura del testo del delitto di infanticidio fu molto accesa, soprattutto in relazione alla mitigazione della pena rispetto all'omicidio volontario. Carrara (1872) sul punto si esprime nei seguenti termini:

*Poiché, volere o non volere, egli è un fatto che lo spettacolo di una infanticida eccita ribrezzo, indignazione, pietà per la vittima, ma non genera spavento e timore di sé nell'universale dei cittadini: onde il suo danno mediato è minore.* Di fatto, tale impostazione fu seguita da Zanardelli fin dal secondo progetto del 1887.

Al termine dei lavori, il codice Zanardelli del 1889, stabiliva per l'infanticidio quanto segue.

Art. 369 "Quando il delitto preveduto dall'articolo 364 (omicidio volontario, ndr) sia commesso sopra la persona di un infante non ancora iscritto nei registri dello stato civile e nei primi cinque giorni dalla nascita, per salvare l'onore proprio, della moglie, della sorella, della discendente o della figlia adottiva, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

L'articolo non fa menzione del requisito dell'illegittimità della prole, che era, invece, considerato un elemento costitutivo del reato nella maggior parte dei codici preunitari e in alcuni progetti di revisione del codice penale. Infatti, proprio nel progetto precedente a quello divenuto poi legge dello Stato, Pessina aveva introdotto questa formula per limitare i casi in cui si sarebbe potuta applicare la scusa della causa d'onore. Zanardelli afferma invece di non aver voluto conservare tale modificazione, preferendo la formula "per salvare l'onore proprio", poiché secondo il linguaggio giuridico è illegittima la prole nata fuori dal matrimonio, mentre per quella nata in costanza di matrimonio si applica la massima: *pater is est quem iustae nuptiae demonstrant*, a meno che non sia dimostrato, nei casi previsti dalle leggi civili, il concepimento illecito. Applicare la scusa della causa d'onore solo in caso di prole illegittima sarebbe stato, secondo il Ministro, assai limitante poiché il concepimento derivante da una relazione adulterina può creare un disonore maggiore, da cui scaturisce un'esigenza più imperiosa di occultare la prole, rispetto al caso di una donna che, non essendo legata a nessuno da vincoli di fedeltà, si sia lasciata andare ad un impulso amoroso.

## 2. Il quadro di riferimento delle statistiche giudiziarie tra XIX e XX secolo

Per meglio contestualizzare i dati che saranno poi illustrati, riportiamo alcuni elementi generali sull'andamento del fenomeno nella sua manifestazione giudiziaria, estrapolati da due fonti distinte (Di Bello & Meringolo, 1997; Tagliacarne, 1925).

La seguente tabella illustra l'andamento del fenomeno nelle diverse regioni nei periodi dal 1891 al 1900 e dal 1906 al 1917.


**Tabella I.** Condanne per infanticidio nelle singole regioni italiane nei periodi 1891-1900 e 1906-17 (Tagliacarne, 1925)

REGIONI	1891-1900 CONDANNE INFANTICIDIO	1891-1900 CONDANNE PROCURATO ABORTO	1906-1917 CONDANNE INFANTICIDIO	1906-1917 CONDANNE PROCURATO ABORTO
Piemonte	26	45	18	149
Liguria	13	19	5	26
Lombardia	21	22	35	113
Veneto	26	6	37	35
Emilia	14	7	24	35
Toscana	19	8	25	17
Marche-Umbria	18	16	29	14
Lazio	12	15	23	34
Abruzzi e Molise	63	26	42	13
Campania e Basilicata	108	51	152	63
Puglie	39	7	35	18
Calabria	37	19	31	33
Sicilia	50	37	53	55
Sardegna	36	10	30	—
Regno	482	288	539	605
<b>RAGGRUPPAMENTI</b>				
Italia settentrionale (dal Piemonte all'Emilia)	100	99	119	358
Italia centrale (dalla Toscana agli Abruzzi-Molise)	112	65	119	78
Italia meridionale ed insulare	270	124	301	169

I dati per macroaree della tabella precedente permettono la seguente rielaborazione grafica, in cui i valori sono stati trasformati in numero di casi/anno (riferiti rispettivamente ai due intervalli 1891-1900 e 1906-1917) per renderli più omogenei in relazione alla differente lunghezza dei due periodi. Risulta, innanzi tutto, una netta prevalenza dell'infanticidio nell'area meridionale e insulare, con una minima flessione nei due periodi. Per l'Italia settentrionale, vi è una sostanziale stabilità dell'indice nei due periodi, così come per

l'area centrale. Per quanto riguarda l'aborto procurato, nell'area settentrionale il numero di condanne per anno è paragonabile a quello dell'infanticidio nel primo periodo, risultando pressoché triplo nell'intervallo successivo (1906-1917); nell'area centrale, le condanne per aborto procurato sono inferiori a quelle per infanticidio e costanti nei due periodi. Nell'Italia meridionale e insulare vi è un minimo incremento di condanne per l'aborto a fronte di una sostanziale stabilità di quelle per infanticidio (superiori di circa il 50%).

**Grafico I.** Condanne per infanticidio e aborto nei periodi 1891-1900 e 1906-1917



La tabella che segue illustra l'andamento delle condanne riguardanti gli imputati maschi e le imputate femmine nell'arco di tempo intercorrente tra il 1896 ed il 1930.

**Tabella II.** Numero di condanne per infanticidio per sesso nel periodo 1896-1930 in Italia (Di Bello & Merignolo, 1997)

ANNI	CONDANNE	MASCHI	FEMMINE	ANNI	CONDANNE	MASCHI	FEMMINE
1896	51	2	49	1916	37	4	33
1897	53	5	48	1917	35	1	34
1898	56	3	53	1918	35	1	34
1899	57	9	48	1919	67	2	65
1900	44	2	42	1920	55	2	53
1906	39	24	15	1921	79	2	77
1907	48	3	45	1922	63	2	61
1908	48	0	48	1923	47	2	45
1909	51	7	44	1924	67	7	60
1910	49	3	46	1925	91	14	77
1911	45	2	43	1926	86	10	76
1912	50	5	45	1927	61	4	57
1913	52	1	51	1928	85	11	74
1914	42	2	40	1929	76	4	72
1915	4	2	2	1930	93	5	88
				TOT.	1666	141	1525

La tabella che segue illustra il numero di condannati per il delitto di infanticidio ripartiti secondo la professione, nel periodo tra il 1906 ed il 1917.

**Tabella III.** Condanne per infanticidio per attività lavorativa nel periodo 1906-1917 in Italia (Tagliacarne, 1925)

<b>SESSO E PROFESSIONE DEI CONDANNATI:</b>	<b>N. CASI</b>
<b>DONNE:</b>	
Addette all'agricoltura	281 (55.64%)
Occupate nell'industria	16 (3.16%)
Cucitrici, sarte, modiste	11 (2.17%)
Commercianti, impiegate	2 (0.39%)
Insegnanti, artiste	-
Addette ai bassi servizi	51 (10.09%)
Ricoverate, escluse, girovaghe	-
Prostitute e mendicanti	1 (0.19%)
Levatrici	-
Capitaliste e pensionate	2 (0.39%)
Attendenti a casa	138 (27.32%)
Ignota	3 (0.59%)
Totale	505
<b>UOMINI</b>	
Addetti all'agricoltura	29 (85.29%)
Occupati nell'industria, nei commerci e come impiegati	5 (14.70%)
Militari, artisti, liberi professionisti	-
Addetti ai bassi servizi, girovaghi, mendicanti e ricoverati	-
Capitalisti, pensionati e viventi a carico	-
Ignota	-
Totale	34
<b>TOTALE GENERALE</b>	539

In definitiva, nel periodo comprendente l'ultimo decennio del XIX secolo ed i primi due del XX, si delinea un reato con una netta polarizzazione geografica, il cui autore è in larghissima maggioranza una donna in prevalente misura addetta all'agricoltura oppure a mansioni domestiche; peraltro anche nella modesta quota di uomini condannati permane la forte preponderanza di soggetti addetti a lavori agricoli.

### 3. Analisi delle sentenze

Presso L'Archivio di Stato di Milano sono stati reperiti i dispositivi di sentenza della Corte d'Assise di Milano e di Busto Arsizio ivi conservati in volumi suddivisi per anno; il materiale è certamente lacunoso, in ragione dei danneggiamenti

subiti dall'archivio nel corso delle operazioni belliche nel periodo 1943-1945, come segnalato dal personale addetto all'Archivio. È stato preso in considerazione il periodo compreso tra il 1862 (dopo l'unificazione di Italia) ed il 1930 (periodo di vigenza del codice Zanardelli). Le sentenze sono state fotografate e l'analisi deriva dalla lettura dei documenti di immagine. Non è stato possibile reperire i fascicoli processuali. Per i motivi illustrati, il campione di sentenze analizzato e i dati da esso estratti non hanno valore statistico generale per l'area di competenza della Corte d'Assise di Milano, ma consentono una descrizione della configurazione giuridica e sociale del fenomeno nel milanese.

I documenti sono complessivamente 66, con la seguente distribuzione per anno:

**Tabella IV.** Dispositivi di sentenza (Corte d'Assise di Milano e di Busto Arsizio) per anno nel periodo 1862-1930

ANNO	DOCUMENTI	ANNO	DOCUMENTI	ANNO	DOCUMENTI	ANNO	DOCUMENTI
1862	2	1892	1	1915	1	1924	1
1863	1	1894	1	1916	3	1925	4
1867	1	1903	2	1918	4	1926	3
1875	1	1905	1	1919	2	1927	4
1878	1	1909	1	1920	4	1928	1
1881	1	1911	1	1921	1	1929	8
1889	1	1913	1	1922	2	1930	8
1891	1	1914	2	1923	1	TOTALE	66

Un solo documento non è stato preso in considerazione, in quanto riferito ad un coimputato in delitto differente (atti osceni in luogo pubblico). In definitiva, sono stati esaminati 65 casi. I dati salienti si possono così riassumere.

Gli imputati per infanticidio comprendono solo 3 uomini, con attività lavorativa agricola (2 agricoltori e 1 bracciante); si tratta in ogni caso del genitore della donna che aveva partorito. Le imputate hanno la seguente distribuzione per età e stato civile (ove indicato):

**Tabella V.** Stato civile ed età media delle imputate per infanticidio

STATO CIVILE	ETÀ MEDIA
nubili (25)	21,16
coniugate (9)	32,67
vedove (7)	37,30
non indicato (22)	23,73
TOTALE (63)	25,94
età minima	15
età massima	49

Tra parentesi il numero assoluto di casi

Per quanto riguarda l'attività lavorativa, ove indicata, la distribuzione è la seguente.

**Tabella VI.** Attività lavorativa delle imputate per infanticidio

ATTIVITÀ	N. CASI	ATTIVITÀ	N. CASI
Contadina	14	Operaia	6
Casalinga	2	Sarta	2
Domestica	11	Tessitrice	1
Filatrice	2	Non specificato	22
Impiegata	2	TOTALE	62

Come si rileva, vi è un numero consistente di casi in cui l'attività lavorativa non è stata indicata e, probabilmente, si trattava di soggetti viventi in famiglia senza mansioni lavorative di tipo retribuito; tuttavia l'assenza di indizi non permette illazioni ulteriori.

Il luogo ove fu commesso il fatto è costantemente menzionato unitamente a quello di nascita delle imputate.



Tabella VII. Distanza chilometrica tra luogo di commissione del fatto e luogo di nascita, attività lavorativa delle imputate per infanticidio

ANNO	LUOGO DEL FATTO	LUOGO DI NASCITA	DISTANZA	ATTIVITÀ
1862	Busto Arsizio (VA)	Busto Arsizio (VA)		tessitrice
1862	Montonate (VA)	Montonate (VA)		contadina
1863	Bolgiani*	Boasco*		contadina
1867	Assago (MI)	Maggiano*		contadina
1875	Lonate Pozzolo (VA)	Lonate Pozzolo (VA)		domestica
1878	Milano	Larza*		domestica
1881	Monza	Monza		domestica
1889	Cornaredo (MI)	Cornaredo (MI)		filatrice
1891	Lainate (MI)	Lainate (MI)		contadina
1892	Lainate (MI)	Pregnana	9 km	filatrice
1894	Vittuone (MI)	Vittuone		?
1903	Terranova Dei Passerini (LO)	Casalpusterlengo (LO)	6,5 km	contadina
1903	Mazzo Milanese (MI)	Mazzo Milanese (MI)		contadina
1905	Mediglia (MI)	Caleppio di Settala (MI)	6,5 km	contadina
1909	Milano	CH		cameriera
1911	Saronno (VA)	Caronno (VA)	4 km	?
1913	Santo Stefano Ticino (MI)	Magenta (MI)	5 km	operaia
1914	Corveglio*	Corveglio*		?
1914	Milano	Vallerotonda (FR)		?
1915	Campitello Marcaria (MN)***	Campitello Marcaria (MN)		domestica
1916	Turano Lodigiano (LO)	Cavacurta (LO)	13 km	contadina
1916	Turano Lodigiano (LO)	Camairago (LO)	10 km	contadino
1916	Milano	Alzano Sopra (BG)		domestica
1918	Castellanza (VA)	Busto Arsizio (VA)	4,5 km	operaia
1918	Cologno Monzese (MI)	Sesto S. Giovanni (MI)	6,5 km	contadina
1918	Milano	Maccagno (VA)		domestica
1918	Milano	Acquanegra Chiese (MN)		contadina
1919	Abbiategrasso	Abbiategrasso		?
1919	Milano	Bulciago (CO)		?
1920	Greco di Milano** (MI)	Cesano Maderno (MB)	20,5 km	operaia
1920	Senago (MI)	Senago (MI)		contadina
1920	Senago (MI)	Senago (MI)		contadino
1921	Cernusco s/N (MI)	Cernusco s/N (MI)		?
1922	Milano	Milano		operaia
1922	Milano	Milano		sarta
1923	Corbetta (MI)	Corbetta (MI)		contadina
1924	Abbiategrasso (MI)	Abbiategrasso (MI)		?
1925	Corbetta (MI)	Corbetta (MI)		Operaia
1925	Corsico (MI)	Musocco** (MI)	13,5 km	casalinga



1925	Milano	S. Bendedetto Berbenno (SO)		?
1925	Milano	Sant'Angelo Lod. (LO)	36 km	?
1926	Maraglia di Carpiano (MI)	Cazzimani (LO)	21 km	giornaliera
1926	Maraglia di Carpiano (MI)	S. Zenone al Lambro (LO)	10 km	bracciante
1926	Vibiano*	Senna Lodigiana (LO)		?
1927	Linate** (MI)	Lodi Vecchio	30 km	?
1927	Milano	Chiesa (SO)		?
1927	Pozzuolo Martesana (MI)	Orzivecchi (BS)	53 km	
1927	Zelo Buon Persico (MI)	Zelo Buon Persico (MI)		contadina
1928	Sesto San Giovanni (MI)	Precotto** (MI)	3,5 km	impiegata
1929	Melzo (MI)	Merlino (MI)	10 km	domestica
1929	Marnate (VA)	Galliate (NO)	35 km	?
1929	Milano	Angrogna (TO)		governante
1929	Milano	Settala (MI)	25 km	?
1929	Milano	Teglio (SO)		?
1929	Milano	Milano		?
1929	Milano	Montecchio Maggiore (VR)		?
1929	Zelo Buon Persico (MI)	Lodi (LO)	15 km	?
1930	Corsico (MI)	Corsico (MI)		sarta
1930	Maccagno (VA)	princ. Monaco		impiegata
1930	Milano	Varzo (VB)		?
1930	Milano	Sedico (BL)		domestica
1930	Milano	Valfurva (SO)		domestica
1930	Sedriano (MI)	Sedriano (MI)		?
1930	Sedriano (MI)	Sedriano (MI)		operaia
1930	Velate di Varese (VA)	Velate di Varese (VA)		casalinga

\* non è stato possibile individuare il comune

\*\* si tratta di zone che oggi sono comprese nel comune di Milano, ma che all'epoca dei fatti costituivano comuni a sé stanti, ancorché assai prossimi ai limiti urbani.

\*\*\* caso giudicato in appello.

Come è agevole rilevare, si delinea una situazione di mobilità assai limitata delle imputate: in linea generale, tra il luogo del fatto ed il luogo di nascita (ove questi non coincidano geograficamente) è interposto uno spazio assai contenuto (al massimo di 50 km). Le uniche eccezioni sono costituite da una donna nata nel Principato di Monaco e di una nata in Svizzera (senza ulteriore specificazione). Tuttavia, nei casi occorsi a Milano, in larga parte si tratta di donne provenienti anche da zone nettamente distanti (provincia di Sondrio e Bergamo, Torino, Belluno, Varese etc.); solo in tre casi, l'imputata era nata a Milano.

Un altro aspetto di rilievo è la prevalente localizzazione

decentrata (in aree decisamente rurali, specie nel periodo in esame) dei luoghi di accadimento del fatto rispetto alla città maggiore (Milano) ove, in ogni caso, si è verificato il 30% circa dei casi. Peraltro, è comunque interessante osservare che l'infanticidio nella città di Milano è maggiormente rappresentato nel periodo post-bellico, ragionevolmente in relazione ai cambiamenti economici e sociali dell'epoca, che portarono parte della popolazione a trasferirsi dalle campagne ai grandi centri.

Ulteriore spunto di riflessione strettamente correlato al precedente emerge, prendendo in considerazione, unitamente ai dati poco sopra richiamati, l'attività lavorativa

svolta della imputate. Come attendibile, nel periodo tra XIX e XX secolo, prevalgono numericamente le imputate che svolgono l'attività di contadine; i casi, registrati a Milano, invece, si riferiscono a donne, nate in altre città, che qui svolgono il ruolo di domestiche. Nel primo dopo guerra invece, oltre all'aumento di casi registrati nella città di Milano, all'attività lavorativa della domestica si affianca quella dell'operaia.

Per quanto attiene l'evento, i luoghi ove fu commesso il fatto oppure ove fu rinvenuto il corpo, pur trattandosi di dati non ben distinguibili nelle annotazioni dei dispositivi, si propone la seguente schematizzazione.

**Tabella VIII.** Luoghi di commissione del fatto/rinvenimento del cadavere

**Tabella VIII.**

LUOGO	N. CASI
Non specificato	23
Abitazione	30
Abitazione?*	7
Cantina	1
Canale/roggia**	2
Via campestre***	1
Altro****	1
TOTALE	65

Infine, per quanto riguarda la causa di morte, questa è ricostruibile solo in una parte dei dispositivi di sentenza. Infatti, in 16 documenti manca qualunque riferimento anche sintetico alla causa di morte. Per il resto, si ha quanto segue:

**Tabella IX.** Causa di morte dei neonati/feti

ANNO	AMBIENTE	CAUSA MORTE
1862	Abitazione	annegamento nella latrina
1863	Via campestre	trauma cefalico
1867	Roggia	annegamento in roggia
1875	Roggia o abitazione	soffocamento sotto coltri o annegamento in roggia
1878	Abitazione	trauma cefalico
1881	Abitazione	asfissia da sommersione nella materia fecale
1889	Abitazione	soffocazione e occultamento cadavere in una latrina
1891	Abitazione	colpi di zoccolo al capo, fratture craniche
1892	Abitazione	soffocazione interna con tampone (foglie e carta), corpo gettato in una latrina
1894	Abitazione	soffocazione, strozzamento schiacciamento del cranio
1903	Abitazione?	"soffocazione"
1903	?	"stracciamento cordone ombelicale e schiacciamento delle ossa craniche e gabbia toracica"
1905	Abitazione	"soffocandola con le mani"
1909	Abitazione	"imprudenza o negligenza nelle contingenze del parto"
1911	Abitazione	"imprudenza o negligenza nelle contingenze del parto"

1913	Abitazione	“soffocazione”
1914	Abitazione	precipitazione nel condotto dei rifiuti
1915	Abitazione/cantina	“traumatizzando il capo contro il muro o contro il suolo” (corpo nascosto in cantina)
1916	Abitazione	“comprimendogli la testa al suolo con violenza e chiudendogli con una mano la bocca e il naso, cagionando così la morte per asfissia”
1916	Abitazione	“comprimendogli la testa al suolo con violenza e chiudendogli con una mano la bocca e il naso, cagionando così la morte per asfissia”
1918	Abitazione	“irrogandogli colpi nella regione occipitale, provocandogli grave emorragia intra- ed extracranica”
1918	?	strangolamento con laccio al collo
1918	Abitazione	“gettandolo nell'immondezzaio ove morì per mancanze di cure e freddo”
1918	Abitazione	“soffocazione”
1919	Abitazione	soffocazione o confinamento in una valigia
1920	?	ferite da punta e taglio, plurimi colpi sede non precisata
1920	Abitazione	“mancato allacciamento funicolo”
1920	Abitazione	“mancato allacciamento funicolo”
1921	Canale	“annegamento”
1922	?	ferite da taglio al collo (mezzo non precisato)
1922	Abitazione	abbandonata in una cantina "interamente nuda e senza alimenti"; morta nel pomeriggio del 29 giugno (nasce il 27)
1923	Abitazione	“soffocamento”
1924	Abitazione	“strangolamento” (mezzo non specificato)
1926	Abitazione	“schiacciandole il capo e avvolgendole attorno al collo uno strofinaccio per soffocarla”
1925	?	Annegamento
1925	Abitazione	“lasciandolo deliberatamente congiunto al cordone ombelicale e alla placenta causandogli così un'emorragia che trasse il bambino a morte”
1927	?	“soffocamento”
1927	?	“trauma occipitale”
1927	Abitazione	“soffocamento”
1928	Abitazione	mancato allacciamento funicolo, abbandono senza protezione sul pavimento a bassa temperatura, strozzamento
1929	?	“strozzamento”
1929	?	“schiacciamento capo”
1929	Abitazione	“soffocazione, frantumazione ossa craniche occipitali e parietali”
1929	?	“comprimendone la faccia con del fieno od altrimenti occludendone le vie respiratorie e gettandolo quindi in un corso d'acqua”
1929	Abitazione	precipitazione nel condotto immondizie dal IV piano
1930	?	“fratture del cranio”
1930	?	“fratture del cranio”
1930	Abitazione?	strangolamento – soffocamento
1930	Abitazione?	“col comprimerle il torace ed impedirle la respirazione, stringendole il collo ed otturandole la bocca e le narici”

Da questi elementi emergono alcuni dati meritevoli di commento. In primo luogo, si conferma la prevalenza delle modalità lesive di tipo asfittico:

**Tabella X.** Distribuzione delle modalità lesive

MODALITÀ LESIVA	N. CASI
Asfissie (eccetto annegamento)	18
Contusione cefalica	9
Modalità combinate	7
Annegamento	3
Lesione del cordone ombelicale	3
Annegamento in acque nere	2
Arma bianca	2
Abbandono	2
Contusioni multiple	2

Accanto alle seguenti modalità combinate:

**Tabella XI.** Sintesi delle modalità combinate

DESCRIZIONE DELLE LESIONI COME DA DISPOSITIVO DI SENTENZA	MODALITÀ LESIVA
Soffocazione, strozzamento, schiacciamento del cranio	asfissia + contusione cefalica
Stracciamento cordone ombelicale e schiacciamento delle ossa craniche e gabbia toracica	asfissia + contusione cefalica + lesione cordone
Schiacciandole il capo e avvolgendole attorno al collo uno strofinaccio per soffocarla	asfissia + contusione cefalica
Mancato allacciamento funicolo, abbandono senza protezione sul pavimento a bassa temperatura, strozzamento	asfissia + abbandono + lesione cordone
Soffocazione, frantumazione ossa craniche occipitali e parietali	asfissia + contusione cefalica

Da ultimo si devono illustrare le decisioni dei Giudici della Corte d'Assise. Dei 65 casi analizzati, 40 hanno avuto esito di condanna (33 per infanticidio, 7 per omicidio colposo), 24 di assoluzione, mentre un procedimento si estinse per la morte dell'imputata. I dati generali si possono riassumere come segue.

**Tabella XII.** Durata delle pene per tipo di condanna

TIPO DI REATO	INTERVALLO	PENA MEDIA
Omicidio colposo (7casi)	1-8 mesi	3,16 mesi*
Infanticidio (33 casi)	5-120 mesi	41,6 mesi

**Tabella XIII.** Numero di assoluzioni per motivazione

MOTIVAZIONE ASSOLUZIONE	N. DI CASI
Vizio totale di mente	12
Insussistenza del fatto	7
Non ha commesso il fatto	4
Difetto di elemento soggettivo	1

Nei processi conclusi con una condanna per infanticidio, tuttavia, in 23 casi è stato riconosciuto un vizio parziale di mente, di modo che l'entità della pena deve essere disaggregata come segue.

**Tabella XIV.** Imputabilità e durata della pena

IMPUTABILITÀ	INTERVALLO	PENA MEDIA
Vizio parziale (23 casi)	4 – 48 mesi	25,9 mesi
Imputabilità piena	17* – 120 mesi	78,00 mesi


\* al netto di detrazione di pena di 12 mesi per condono

È interessante osservare che le condanne più pesanti riguardano i casi giudicati tra il 1862 e il 1889 (5 casi, condanne a 10 anni di reclusione); le altre cinque condanne ad imputa-

bilità piena si collocano tra il 1915 ed il 1930, con pene comprese tra 17 e 60 mesi (dovendo considerare che nel caso della condanna inferiore è stato detratto un anno per effetto di un condono; la pena originaria era quindi 29 mesi).

In sostanza, si evidenzia un andamento di generale e consistente riduzione delle pene, largamente condizionato dalla massiccia presenza del vizio parziale di mente in epoca successiva all'introduzione del codice Zanardelli. Si tratta evidentemente di una semplice osservazione dalla quale non è possibile dedurre alcunché sull'atteggiamento sanzionatorio generale, considerando la dispersione dei dati recuperati. In generale l'andamento complessivo delle condanne per infanticidio nel periodo 1862 - 1930 si può riassumere nel seguente grafico.

**Grafico II.** Andamento delle pene per infanticidio dal 1862 al 1930



#### 4. Considerazioni conclusive

È necessario, a questo punto, cercare una sintesi dei dati illustrati, sia pure con le cautele derivanti dalla natura del materiale esaminato che è in buona misura frammentario, per la parziale dispersione dell'archivio durante il periodo finale della II guerra mondiale. Sia pure con questa limitazione, i documenti hanno notevole interesse, se non altro perché, nonostante il lessico formale, consentono di intravedere frammenti di vite e, in ogni caso, di acquisire elementi difficilmente presenti nelle statistiche generali.

Preliminarmente, occorre evidenziare che l'infanticidio

nel periodo esaminato presentava una netta disparità di frequenza tra macro aree italiane, con una netta prevalenza nei territori dell'Italia meridionale e insulare derivabile dal numero di condanne/anno, ragionevolmente correlato alla frequenza effettiva del delitto che, da sempre, è stato caratterizzato da un consistente numero oscuro. Peraltro, comparando i periodi 1891-1900 e 1906-1917 (cfr. grafico I), mentre nelle aree settentrionali si è assistito a un aumento del numero di condanne per aborto (triplicate nel secondo periodo) a fronte di una sostanziale stabilità delle condanne per infanticidio, nelle aree meridionali ed insulari il numero di condanne per infanticidio (quasi triplo rispetto alle aree settentrionali) vede solo

una modesta flessione accompagnata da un aumento del pari contenuto delle condanne per aborto.

L'analisi delle sentenze milanesi evidenzia una sostanziale concentrazione dei casi in aree prettamente rurali, considerando l'assetto urbano dell'epoca, e solo una minoranza dei casi si svolsero a Milano (19 casi). Coerentemente a ciò, emerge chiaramente una limitata mobilità delle persone, considerando che la distanza tra il luogo di nascita e quello di accadimento del fatto non supera i 50 km, tranne che per quanto riguarda i fatti avvenuti a Milano, che vedono coinvolti soggetti con provenienze molto articolate (la Valtellina, innanzi tutto, poi il lodigiano, il comasco, il mantovano, il varesotto, la bergamasca; ed anche Veneto, Piemonte, Lazio, la Svizzera ed il Principato di Monaco – in totale 16 soggetti su 19), evidenza dei fenomeni migratori verso una città in espansione.

Anche la distribuzione delle attività lavorative delle imputate è coerente con l'assetto rurale del fenomeno, predominando le contadine e le domestiche (che per solito provenivano da aree rurali periferiche a Milano); di un numero consistente di soggetti manca la specificazione professionale e, probabilmente, il fatto è da ricondurre a situazioni i cui la donna viveva in famiglia senza attività lavorative retribuite, oppure svolgeva mansioni di domestica (ragionevolmente, è il caso delle imputate per fatti avvenuti a Milano e nate in aree molto distanti dalla città). Nei casi occorsi a Milano e nell'area immediatamente circostante (è utile ricordare che molti di quelli che sono ora quartieri di Milano, erano all'epoca municipi autonomi, come Greco, Linate, Precotto), oltre alle domestiche (prevalenti) compaiono anche operaie, sarte, impiegate.

L'età media delle donne imputate (si rammenta che nella serie esaminata compaiono solo tre uomini, tutti padri di tre donne imputate e agricoltori) è di 26 anni circa (range 15 – 49 anni). Vi compaiono 9 donne coniugate (età media 32,7 anni) e 7 vedove (età media 37,3 anni); delle rimanenti, 25 sono dichiarate nubili (con età media di 21 anni circa) e di 22 non è dichiarato lo stato matrimoniale (età media di 24 anni). Ne risulta un quadro in cui è nettamente prevalente la giovane età (entro il 24° anno) e lo status di nubile.

Il tempo medio tra consumazione del reato e arresto è di 6,8 giorni, calcolato su 52 casi. In 6 casi manca questa indicazione e in 7 casi tale intervallo fu superiore a 100 giorni (144 – 367 giorni); il tempo medio tra arresto e definizione in primo grado risulta pari a 9 mesi circa. In altri termini, a parte casi sporadici, si trattava di un reato che richiedeva investigazioni rapide.

Tale elemento trova adeguato riscontro nel fatto che in larghissima parte il reato si svolge in un ambiente domestico, dovendo peraltro rilevare che in 23 casi è mancata la specificazione della sede di rinvenimento del cadavere, utile indicatore del luogo di accadimento del fatto.

Il capitolo delle indagini mediche è forse il più oscuro di questa analisi, se non altro perché in 16 casi manca la specificazione della causa di morte. La disamina delle cause di morte riportate nelle sentenze è alquanto variegata. In linea generale, la distribuzione delle modalità lesive è coerente con quanto riportato della letteratura medico-legale sin dal XIX secolo, vedendo il netto prevalere delle asfissie (Gentilomo, 1993) seguiti dai traumi in particolare al capo. Se tali evenienze portano a ritenere che vi fu una valutazione

medica delle cause di morte, in altre situazioni l'identificazione del meccanismo di morte del neonato (mancano segnalazioni relative al feticidio) è molto più sfumato se non francamente sfuggente; in alcuni casi (poi conclusi con una imputazione di omicidio colposo) si menziona unicamente una "imprudenza o negligenza nelle contingenze del parto", in altra circostanza si ipotizza, alternativamente, un annegamento o la soffocazione sotto le coltri; in altra ancora, la soffocazione o il confinamento in una valigia. Il mancato allacciamento del funicolo ombelicale compare in alcuni casi, che non sempre si sono conclusi con l'imputazione di omicidio colposo. In conclusione, è del tutto ragionevole, sulla base delle indicazioni presenti nei dispositivi, ipotizzare che vi fosse il ricorso ad una valutazione medica sulle cause della morte del neonato, ma non è possibile ricostruire se tale accertamento fosse svolto da medici con una specifica competenza in area medico-legale o da altri professionisti.

Di fatto, i dispositivi di sentenza non menzionano quasi mai gli interventi peritali e mai lasciano trasparire eventuali discussioni relative all'identificazione della causa di morte, anche se in più occasioni emergono evidenti incertezze sul punto. Sempre nell'ambito delle indagini peritali, mancano indicazioni di qualunque natura rispetto ai motivi che hanno portato al riconoscimento del vizio totale o parziale di mente che pure ricorre in un numero consistente di casi (35 complessivi, di cui 12 riconoscimenti di vizio totale). Pertanto, è di fatto impossibile ricostruire i motivi clinici alla base del riconoscimento del vizio parziale di mente.

Anche per quanto riguarda la motivazione della causa d'onore, mancano riferimenti specifici che vadano oltre la semplice indicazione della illegittimità del concepimento.

In ogni caso, emerge una generale tendenza (peraltro esclusivamente indicativa e molto lontana da un'accettabile consistenza statistica) a una mitigazione del regime sanzionatorio, anche grazie al frequente riconoscimento del vizio parziale di mente. Non è dato ricostruire se ciò fosse il risultato di un'effettiva valutazione clinica o se fosse uno strumento per trovare una via sanzionatoria non particolarmente afflittiva in situazioni in cui traspaiono condizioni soggettive di particolare gravosità e tali per cui le parole di Beccaria potevano trovare un'eco nei dispositivi di sentenza.

## Bibliografia

- Langer, W. L. (1979). Infanticidio: una rassegna storica. In T. Mc Keown (Ed.), *L'aumento della popolazione nell'era moderna* (pp. 225-238). Milano: Feltrinelli.
- De Hilari, C., Condori, I., Dearden, K. A. (2009). When is deliberate killing of young children justified? Indigenous interpretations of infanticide in Bolivia. *Social Science & Medicine*, 68, 352-361.
- Smith, E. A., Smith, S. A., Anderson, J., Borgerhoff Mulder, M., Burch Jr, E. S., Damas, D., et al. (1994). Inuit sex-ratio variation: population control, ethnographic error, or parental manipulation? *Current Anthropology*, 35 (5), 595-624.
- Faerman, M., Kahila Bar-Gal, G., Filon, D. (1998). Determining

- the sex of infanticide victims from the late Roman Era through ancient DNA analysis. *Journal of Archaeological Science*, 25, 861-865
- Mays, S. (2001). Sex identification in some putative infanticide victims from Roman Britain using ancient DNA. *Journal of Archaeological Science*, 28, 555-559.
- Kuefler, M. (2007). The marriage revolution in late antiquity: the Theodosian Code and later Roman Marriage Law. *Journal of Family History*, 32 (4), 343-370.
- Scherillo, G., Dell'Oro, A. (1997). *Manuale di storia del diritto romano*. Bologna: Cisalpino Istituto Editoriale Universitario.
- Crivellari, G. (1885). *Dei reati contro la vita e l'integrità personale*: Vol. 1: Reati contro la vita. Torino, pp. 207-246.
- Fiore, C. (1971). Infanticidio. In *Enciclopedia del diritto* (Vol.21). Milano: Giuffrè.
- Green, E. C. (1999). Infanticide and infant abandonment in the New South: Richmond, Virginia, 1865-1915. *Journal of Family History*, 24, 187-211.
- Hager, T. (2008). Compassion and indifference: the attitude of the English Legal System toward Ellen Harper and Selina Wadge, who killed their offspring in the 1870s. *Journal of Family History*, 33, 173-194.
- Homrighaus, R. E. (2001). Wolves in women's clothing: baby-farming and the British Medical Journal, 1860-1872. *Journal of Family History*, 26, 350-372.
- Puig-Vergès, N., Schweitzer, M. G. (2003). Infanticide et libéricide dans l'opéra européen du XIX siècle. *Annales Médico Psychologiques*, 161, 209-212.
- Kemkes, A. (2009). Smothered" Infants - Neglect, Infanticide or SIDS? A Fresh Look at the 19th Century Mortality Schedules. *Human Ecology*, 37, 393-405.
- Carrara, F. (1872). Infanticidio. In *Programma del corso di diritto criminale, parte speciale, ossia esposizione dei delitti in specie*. Lucca: Giusti.
- Di Bello, G., & Meringolo, P. (1997). *Il rifiuto della maternità, l'infanticidio in Italia dall'ottocento ai giorni nostri*. Pisa: Ets.
- Tagliacarne, G. (1925). Infanticidio, abbandono di infante e procurato aborto nella vita sociale, studiati sulle nostre statistiche della criminalità. In *Giornale degli economisti e rivista di statistica* (p. 21) Città di Castello: Società Anonima Tipografica "Leonardo da Vinci".
- Gentilomo, A. (1993). L'infanticidio a Milano. 65 anni di settore medico-legale. *Archivio di Medicina Legale e delle Assicurazioni*, 15 (1-2), 53-66.